

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento è emesso in attuazione dell'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto l'art. 54 bis del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, , del Piano Triennale Anticorruzione e del Codice di Comportamento della Fondazione.
2. La finalità del presente Regolamento è di favorire nell'Ente la comprensione e la pratica della segnalazione di illeciti come atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l'emersione di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per la Fondazione
3. L'obiettivo specifico perseguito dal presente Regolamento è quello di fornire al dipendente che sia venuto a conoscenza di situazioni che prefigurano illeciti o fatti corruttivi – verificatisi all'interno dell'Ente - indicazioni sulle modalità di trasmissione delle segnalazioni.
4. La Fondazione tutela i dipendenti che segnalano illeciti garantendone l'anonimato fin dall'invio della segnalazione e per tutto il corso del procedimento e facendo rispettare il divieto di discriminazioni nei loro confronti, a norma dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001.

Art. 2 - Definizione e contenuti delle segnalazioni di illeciti

1. Per segnalazione di illeciti si intende qualunque segnalazione avente come oggetto fatti, anche omissivi, contrari a leggi dello Stato, Statuto, Regolamenti e Codici della Fondazione, commessi da tutto il personale della Fondazione nell'esercizio delle proprie funzioni e degli incarichi assegnati. Le fattispecie da considerare come illeciti si estendono dunque oltre la rilevanza penale e comprendono anche azioni poste in essere in violazione del Codice Etico e di altre disposizioni normative, fatti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio o all'immagine dell'Ente.
2. Il soggetto che segnala illeciti deve essere in grado di fornire elementi circostanziati della situazione illecita pervenuta a sua conoscenza. Una segnalazione è ritenuta circostanziata se contiene, ove possibile, i seguenti elementi:
 - a. le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Fondazione;
 - b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi gli illeciti oggetto di segnalazione;
 - d. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Art. 3 - Canali e modalità per la segnalazione di illeciti

1. Le segnalazioni di illecito devono essere indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo una delle seguenti modalità:
 - a. inviando una comunicazione email attraverso un indirizzo di posta elettronica che verrà appositamente predisposto;

b. inviando una lettera tramite posta ordinaria o interna, indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea in Cinisello Balsamo (MI), Via Frova, 10 con apposta sulla busta la dicitura "Riservata personale".

2. Qualora la segnalazione dovesse essere trasmessa ad altre strutture, queste avranno cura di trasmettere la segnalazione all'indirizzo email sopra indicato o, in caso di documentazione arrivata via posta ordinaria/interna, di farla pervenire direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Art. 4 - Gestione delle segnalazioni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione prende in esame le segnalazioni pervenute e, dopo aver assunto entro i 45 giorni successivi all'acquisizione della segnalazione ogni necessaria iniziativa di propria competenza, può decidere di procedere secondo le seguenti alternative:

- se le segnalazioni risultano essere non sufficientemente circostanziate, anche a seguito di verifiche preliminari, o hanno come oggetto fatti già processati o archiviati, procede alla loro archiviazione;
- se le segnalazioni risultano essere sufficientemente circostanziate e non vi si ravvisi una manifesta infondatezza del fatto, le inoltra, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ai soggetti terzi competenti, quali:

a. il soggetto preposto ad assumere i provvedimenti di natura disciplinare;

b. l'Autorità Giudiziaria e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;

Art. 5 - Tutela del dipendente che segnala illeciti

1. Gli obblighi di riservatezza per assicurare l'anonimato e la difesa contro eventuali discriminazioni costituiscono i due maggiori strumenti di tutela del dipendente che segnala illeciti.

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il personale che a qualsiasi titolo e in qualsiasi circostanza venga a conoscenza della segnalazione e del nome del dipendente che l'ha effettuata sono tenuti all'obbligo di riservatezza da quando la segnalazione risulta pervenuta secondo le modalità di cui all'art. 3, durante la sua gestione e nel corso dell'eventuale procedimento. Durante i procedimenti di accertamento degli illeciti avviati nei confronti delle persone accusate all'interno di una segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. L'identità può essere rivelata senza consenso nei casi in cui la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa della persona incolpata. Eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza da parte di qualunque soggetto a conoscenza dei contenuti e dell'autore della segnalazione sono oggetto di provvedimenti disciplinari.

3. I dipendenti che segnalano illeciti non possono essere oggetto di discriminazioni, essere sanzionati o licenziati per cause connesse alla denuncia effettuata. Il dipendente che ritiene di aver subito discriminazioni riconducibili alla sua segnalazione di illeciti deve farne comunicazione circostanziata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che assumerà i provvedimenti del caso.

4. Ai sensi dell'art 54-bis, comma 4, del D. Lgs n. 165/2001, la segnalazione inviata non può essere richiesta in visione ed è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 6 - Responsabilità del dipendente che segnala illeciti

1. La procedura di cui all'art. 3 e le forme di tutela di cui all'art. 5 lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del dipendente che segnala illeciti nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di cui al presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'Istituto oggetto del presente Regolamento.
2. Il dipendente non può effettuare segnalazioni basate su meri sospetti o voci, sia per non coinvolgere indebitamente terzi, sia al fine di evitare che vengano svolte attività istruttorie o ispettive inutili e dispendiose.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, è pubblicato sul sito della Fondazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Le norme di questo Regolamento, per quanto compatibili, sono applicabili anche nel caso la segnalazione di illecito provenga da soggetto esterno all'Ente.